

CONSUETUDINI E COSTITUZIONI VALLOMBROSANE (XI-XII SECOLO)+

RICCARDO CILIBERTI

La prima testimonianza relativa ad un'assemblea degli abati fedeli al movimento gualbertiano ancor oggi nota è quella che si tenne in occasione della morte di Giovanni Gualberto († 1073). I superiori si riunirono intorno al capezzale del fondatore e ne celebrarono le esequie. Successivamente i padri continuarono ad incontrarsi. L'Anonimo agiografo di Giovanni, molto probabilmente un professo del cenobio di Settimo presso Firenze, narrò la celebrazione di una di queste riunioni risalente all'abbaziale di Rodolfo (guida del movimento dal 1073 al 1076, dopo la scomparsa del fondatore). L'abate maggiore venne rappresentato mentre presiedeva il *conventus abbatum* celebratosi proprio presso il chiostro di Settimo, e in questa occasione invitò i religiosi convenuti a prendere liberamente la parola per scambiarsi espressioni edificanti circa eventi riguardanti il primo padre ed esporre proprie riflessioni sulle Scritture e le letture patristiche¹.

Come appare dalla *Vita* dell'Anonimo, la prima finalità di queste riunioni fu di carattere didascalico e di edificazione morale e spirituale. È assai probabile che Andrea da Strumi abbia raccolto il materiale per la sua *Vita* di Giovanni Gualberto nel corso di tali assemblee, non avendo potuto conoscerlo direttamente.

Tuttavia già in queste prime riunioni informali si discusse anche di altri argomenti, come la pianificazione delle azioni da intraprendere a favore della riforma della Chiesa² e l'organizzazione che il movimento avrebbe dovuto darsi dopo la dipartita del fondatore³. Il primo 'verbale', inteso come resoconto scritto delle decisioni prese ed approvate durante un *conventus abbatum*, che ci sia stato tradito fissa una norma attribuita direttamente a Giovanni Gualberto con la denominazione di *decretum*. Possiamo circoscrivere la redazione di questa costituzione ai primi anni '90 dell'XI secolo⁴. L'usanza degli abati di radunarsi nacque proprio per la commemorazione del pa-

+ Abbreviazioni: ACG: *Acta capitulorum generalium congregationis Vallis Umbrosae. I. Institutiones abbatum*, a cura di N. Vasaturo, Roma 1985; AN: *Vita Iohannis Gualberti auctore discipulus eius anonymo*, MGH, *Scriptores*, vol. xxx/2, p. 1104-1110; AS: *Vita Iohannis Gualberti auctore Andrea abbate Strumensi*, a cura di F. Baethgen, MGH, *Scriptores*, vol. xxx/2, Lipsiae 1934, repr. Stuttgart 1976, p. 1076-1104; Asfi: Archivio di Stato di Firenze; CS: Corporazioni Religiose Soppresse dal Governo Francese; PL = *Patrologiae Cursus Completus. Series Latina*, Rotterdam, 1815-1875; RB = Regola di s. Benedetto; *Redactio Vallumbrosana. Redactio Vallumbrosana*, a cura di N. Vasaturo, in *Corpus Consuetudinum Monasticarum*, moderante D.K. Hallinger, VII, pars altera, *Consuetudines Cluniacensium antiquiores cum redactionibus derivatis*, a cura di D.K. Hallinger, Siegburg 1983.

1 AN, p.1109.

2 Cfr. BOESCH GAJANO S., *Storia e tradizione vallombrosane*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», LXXVI, 1964, pp. 99-215, republ. in *Vallombrosa. Memorie agiografiche e culto delle reliquie*, a cura di A. Degl'Innocenti, Roma 2012, pp. 15-116.

3 COMPAGNONI M.G., *Lo sviluppo delle strutture costituzionali vallombrosane dalle origini alla metà del '200*, in *L'Ordo Vallisumbrosae tra XII e XIII secolo. Gli sviluppi istituzionali e culturali e l'espansione geografica (1101-1293)*, Atti del II Colloquio vallombrosano, Abbazia di Vallombrosa, 25-28 agosto 1996, a cura di

G. Monzio Compagnoni, 2 voll., Vallombrosa 1999, pp. 35-208.

4 Per la datazione cfr. PAGLIAI L., *Le origini dell'abbazia di Coltibuono nuovamente illustrate*, Firenze 1911, p. 16, che propone il 1073, VOLPINI R., *Additiones Kehrianae (II)*, «Rivista di storia della chiesa in Italia», 23 (1969), pp. 313-360, p. 332, n. 78, la circoscrive agli anni che vanno dal 1087 al 1090, affermando che sarebbe più accreditabile una data vicina al 1087. Vasaturo, ACG, pp. 3-4, n. 1, ritiene più probabile l'anno 1095 poiché tra le sottoscrizioni compare l'abate del cenobio di Coltibuono. Tale monastero non viene citato nell'agiografia di Andrea da Strumi (1092 circa) né inserito nella bolla di Urbano II laddove si elencano le case facenti parte della *congregatio vallombrosana* (6 aprile 1090 cfr. PL, CLL, pp. 322-323). La menzione comparve per la prima volta in un documento del 29 settembre 1095, in cui si stabilì che a Coltibuono risiedessero i «fratres Vallimbrosanae congregationis» cfr. *Regesto di Coltibuono*, a cura di L. Pagliai, Roma 1909, pp. 95-96, BORGHINI V., *Discorsi di Monsignore Don Vincenzo Borghini al Serenissimo Francesco Medici, Gran Duca di Toscana [...] Recati à luce da' Deputati per suo Testamento. Con la tavola delle cose più notabili*, Firenze 1584 (parte prima) e 1585 (parte seconda, p. 436). Tuttavia la datazione rimane incerta, poiché non conosciamo la data di affiliazione del monastero di Coltibuono alla famiglia vallombrosana, e il 1095 è da assumere come termine *post quem* poiché in questi anni la *congregatio* non si

dre defunto, ma il termine *decretum* ci induce a supporre che la paternità di queste disposizioni appartenga all'ambiente vallombrosano in cui venne concepito il testamento spurio di Giovanni Gualberto inserito nell'agiografia strumense (1092 circa). In effetti in questi anni il movimento, guidato da Rustico (1076-1092), si istituzionalizzò in una *congregatio*, la qual cosa giustificerebbe la forma giuridica e dunque vincolante di questo verbale, mentre la prima aggregazione alla riforma promossa da Giovanni si basava sulla libera adesione⁵. Inoltre il contenuto della memoria di questa assemblea sembra rispondere alle stesse esigenze che portarono alla composizione della *Vita* di Andrea da Strumi, alle quali si aggiunse anche la preoccupazione di evitare che altri cenobi, oltre a quello di Settimo, abbandonassero la famiglia monastica. Nel decreto *de cantu* si stabilì che chi non avesse cantato secondo gli antifonari e i processionali conservati a San Salvi non avrebbe fatto parte della *fraternitas* gualbertiana. Tale disposizione esprimeva la necessità di coesione e di unità del movimento intorno a qualcosa di concreto, che trovava legittimità, così come il *vinculum caritatis* spiegato nel testamento, nell'*auctoritas* attribuita al fondatore. Il *decretum de cantu* testimonia, dunque, il primo tentativo di formalizzare le assemblee degli abati della famiglia monastica e di procedere alla redazione di decisioni comunemente prese, rendendole vincolanti. Tuttavia in un primo tempo non si pubblicarono risoluzioni circa l'organizzazione della *congregatio*, ma si cercò di stabilire l'uniformità liturgica della famiglia monastica. Da questo punto di vista le prime costituzioni vallom-

è ancora data delle regolamentazioni chiare circa l'accoglienza di nuovi monasteri. Le sottoscrizioni non contribuiscono a chiarire precisamente gli anni di redazione. Tra queste vi è quella di Andrea, che compare come abate di Strumi dal 1085 al 1100 cfr. DAVIDSOHN R., *Forschungen zur Geschichte von Florenz*, Berlin 1908 (rist. anast. Torino, 1964), I, p. 69; quella dell'abate di Coltibuono che si può interpretare come R(ainierus), superiore dal 1087 al 1098, ma anche come R(usticus) suo predecessore dal 1061 al 1087 (cfr. *Regesto di Coltibuono*, pp. 29-87); quella dell'abate maggiore Rustico (1076-1092), però il passo dell'agiografia di Andrea da Strumi dove si indicano i suoi anni di governo forse è interpolato («per annos sedecim» cfr. il commento di Baetghen AS, p. 1078; quella di Eppo abate di Montescalari dal 1078 al 1097 cfr. *Le Carte del monastero vallombrosano di Montescalari*, a cura di G. Camerani Marri, «Archivio storico italiano», 120 (1962), pp. 47-75; 121, 1963, pp. 76-121; ripubl. *Le carte dell'abbazia vallombrosana di S. Cassiano a Montescalari (1031-1110)*, a cura di EAD., Nota alla riedizione, cartografia e indici a cura

brosane si avvicinano molto alle consuetudini cluniacensi. Infatti numerose sono le norme che regolamentano la celebrazione di particolari festività, l'ufficio divino, i digiuni, la scelta dei brani da utilizzare durante la liturgia, fino al 1323. Possiamo, infatti, ipotizzare che gran parte del *corpus* normativo vallombrosano dell'XI e del XII secolo sia andato perduto e che molte delle decisioni prese collegialmente siano poi confluite nelle costituzioni vallombrosane del 1323.

Le consuetudini vallombrosane.

Proposte di datazione

Un primo confronto tra cluniacensi e vallombrosani può essere condotto sulle fonti consuetudinarie. Il testimone più antico della *Redactio Vallumbrosana* dei costumi propri alla *congregatio* toscana finora noto è da identificare nel manoscritto del XII secolo proveniente dal cenobio di San Benedetto di Muleggio presso Vercelli⁶. Il testo consta di quindici lunghi capitoli, suddivisi per comodità di lettura dall'editore, Vasaturo, in novanta rubriche e si presenta come una raccolta composta ed aggiornata in varie fasi. Sfortunatamente gli unici altri testimoni delle consuetudini vallombrosane sono di molto posteriori alla data di composizione e rappresentano delle copie redatte sulla base del manoscritto più antico (ASFi, CS 260, 259), quando questo dovette essere portato in Toscana dalla Lombardia. Il codice passò dal cenobio di Muleggio a quello di Astino presso Bergamo in una data sconosciuta e pervenne successivamente a Vallombrosa tra il XVI e il XVII secolo⁷. Pertanto non possediamo altre versioni antiche del testo⁸.

di I.S. Salazar, Figline Valdarno - Incisa Valdarno 2014. Fiorenzo abate di Vallombrosa; Teuzo abate di Razzolo; Pietro abate di Moscheto; Alberto abate di Marradi; Giovanni di Fontana Taona; Domenico di San Salvi; Mauro di Monte Muro, Rodolfo di Passignano; Ildebrando di Coneo; Anselmo di Fucecchio (1088-1117); Ildebrando di Pistoia.

5 SALVESTRINI F., *Disciplina caritatis. Il monachesimo vallombrosano tra medioevo e prima età moderna*, Roma 2008, pp. 184-186.

6 ASFi, CS, 260, 259; *Redactio Vallumbrosana*, p. 310; CILIBERTI R., SALVESTRINI F., *I vallombrosani nel Piemonte medievale e moderno. Ospizi e monasteri intorno alla strada di Francia*, Roma 2014, pp. 65-80.

7 Sulle vicende di questo manoscritto si veda: Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai *Fondo Antico - ms. AB 404* (Ignazio Guiducci, *Compendio delle scritture del monastero di Astino, 1646*); B.VI.25, p. 27; Vallombrosa, Archivio Storico Generale della Congregazione Vallombrosana *Memorie miscellanee appartenenti alla religione vallombrosana*, t.II, parte I, pp. 36-139; VASATURO N., *Introduzione*, ACG, pp. xxxvi-xxxvii, n. 1.

Benché il caso rientri nella tradizione a codice unico, possiamo individuare più fasi nella composizione delle consuetudini vallombrosane basandoci su elementi interni al testo. La prima versione si presenta come un dettato a più strati e comprende le prime settantasette rubriche, escluso il prologo. Il testimone di Muleggio nell'intitolazione attribuisce la paternità della prima redazione all'abate maggiore Rustico e la data all'anno 1077⁹. Una prima *consuetudo* dovette circolare mentre era ancora in vita Giovanni Gualberto, ma in forma non scritta e come conseguenza dell'imitazione della sua *conversatio* monastica. Più probabilmente la più precoce redazione scritta (*Redactio I*) dovette essere composta verso gli inizi degli anni '90 dell'XI secolo, sempre sotto l'abbaziato di Rustico, in concomitanza con la committenza dell'agiografia di Andrea da Strumi e del primo verbale sottoscritto dai superiori della nascente *congregatio*. Infatti nel dettato si fa riferimento ai libri liturgici¹⁰ e all'osservanza di una comune liturgia per tutti i monasteri toscani o limitrofi, che venne stabilita solo nel *conventus abbatum* risalente al 1095 circa¹¹, in concomitanza con la definitiva 'mitizzazione' dell'operato condotto dal padre fondatore. A testimonianza di questa unità liturgica, la rubrica 76 prevedeva che alla morte di un confratello in una comunità si trasmettessero dei *brevicula* per *cuncta*

*monasteria*¹² facenti parte della prima *societas* monastica vallombrosana.

La prima versione delle consuetudini di Vallombrosa ha un carattere descrittivo e direttivo: descrive i costumi e allo stesso tempo ne consiglia l'adozione presso le comunità riceventi. Diffuso, assieme alla terza persona con valore impersonale, vi è l'uso del gerundivo con il costrutto della perifrastica passiva *sciendum est* ("è da sapere", "bisogna conoscere"), usato all'inizio di ciascuna rubrica o messo in fondo per spiegare il perché dell'azione di taluni usi (*sciendum est quia*)¹³, e del verbo *debeo*¹⁴. Poche ricorrenze ha l'espressione *ut moris est*¹⁵. Il termine *congregatio* viene usato nel senso di comunità monastica appartenente a un unico chiostro nella rubrica 72: la vita regolare viene paragonata ad una battaglia nella quale l'abate è lo standardiere dell'armata del Signore; durante uno scontro i soldati devono vederlo per poter mandare in rotta il nemico e conseguire la vittoria, poiché ciò non sarebbe possibile né con una schiera di uomini più addestrata né più numerosa rispetto all'avversario. Per questa ragione si prescrive che l'abate sia assistito nel suo ufficio da due o tre prepositi nella gestione della propria comunità, affinché essi scaccino via il dubbio, nemico della vita monastica, dalle menti dei confratelli quando l'abate sia assente¹⁶. Con il medesimo significato il vocabolo *congregatio*

- 8 Si tratta di cinque copie manoscritte redatte tra il XVI e il XVIII secolo e di una edizione a stampa. ASFi, CS 260, 231; AGCV, C II 18; C III 25; C IV 5; D V 18; SOLDANI F., *Historia monasterii S. Michaelis de Passignano sive corpus historicum diplomaticum criticum... iuxta chronologicam abbatum Passiniani seriem elaboratum*, Lucca 1741, pp. 224-249.
- 9 «Incipit consuetudo Vallumbrosanae Congregationis beato D. Rustico tertio generali edita a. 1077» *Redactio Vallumbrosana*, p. 315.
- 10 *Redactio Vallumbrosana*, IV, 32, 15-16, p. 339 «antiphone et responsoria sicut continentur in antifonario»; ivi, IV, 38, 12-13, p. 343 «Ordinatum sicut est in antifonario».
- 11 Si parla per la prima volta di un antifonario e di un processionale con la liturgia alla quale la fraternitas deve far riferimento in ACG, 1095), pp. 3-4 «Decretum venerabilis patris nostri abbatis Iohannis de cantu, quod nos quoque immobiliter discreteque, secundum voluntatem suam illius, ut melius potimus, in antiphonariis et processionali de Sancto Salvio notavimus et confirmavimus [...] Quod si violare quis voluerit, addendo ibi vel aliter canendo aliquid, sciat se non esse in societate nostre fraternitatis». E a trent'anni circa di distanza si ribadì «Nec cantare nisi quod maiores nostri cantasse sciuntur, scilicet quod in antiphonario domni Iohannis Gualperti [!] invenitur, nullusque organicare audeat, vel sequentias in

conventu dicat» ACG, 1127, 29-33, p. 10.

- 12 *Redactio Vallumbrosana*, p. 372.
- 13 *Redactio Vallumbrosana*, I, 9, 19, p. 321; ivi, III, 19, 1, p. 330; ivi, III, 20, 1, p. 330; ivi, III, 23, 19, p. 332; ivi, III, 24, 21, p. 333; ivi, IV, 56, 15, p. 358; ivi, IV, 70, 1, p. 364; ivi, V, 72, 5, 20, p. 365.
- 14 *Redactio Vallumbrosana*, IV, 26, 4-5, p. 337; ivi, IV, 37, 11, p. 342; ivi, IV, 42, 18, p. 345; ivi, IV, 46, 11, p. 346; ivi, V, 72, 5, p. 365; ivi, VI, 73, 15, p. 363.
- 15 *Redactio Vallumbrosana*, I, 10, 5, p. 322; «Igitur mox ut cognoverint» ivi, VIII, 75, 14, p. 369. Ho escluso la ricorrenza «iuxta morem» nella rubrica 53 (12, p. 353) poiché fa riferimento alla preparazione dell'eucarestia e non ad usi monastici.
- 16 «Et sciendum quod praepositus, ubi praesens abba non fuerit, omnia ipsius sic debeat implere officia et in ipsius vice super cuncta habere habere studia, ut nichil de religione et observatione monastica sit detrimenti pro abbatis absentia. Ubi vero abbas praepositus deest, decano vel alteri cuilibet fratri sit iussum ab abbate monasticam religionem sic in eius absentia retinere, quatinus commisso gregi non accidat aliquid detrimenti. Nam in mundano bello, nisi in praesentia semper vexillifer fuerit visus, nec hostes effugare nec victoriam optinere poterit quis populus, etiam si sit potens et numerosus. Sic procul dubio monacho accidit ordini, nisi praesens semper habeat, a quo debeat retineri. *Debent praeterea in omni*

viene usato nella rubrica 74: quando si vanno a visitare i fratelli malati il preposito suona la *tabula* e velocemente tutta la comunità si deve riunire¹⁷. In altre rubriche l'utilizzo del termine *congregatus* al participio indica l'azione di radunarsi compiuta dalla comunità¹⁸.

Al nucleo più antico si aggiunsero delle parti successive databili alla prima metà del XII secolo (*Redactio II*). Nella norma 33 figura un riferimento a un'*ordinationem*, stabilita probabilmente da Bernardo degli Uberti¹⁹, sulle modalità di celebrazione della *missa pro defunctis* durante il Natale. Un'altra postilla venne redatta nel medesimo periodo e posta all'interno della rubrica 76, alla carta 77 verso del testimone proveniente da Muleggio. In questo breve paragrafo lo stile impersonale del dettato viene rotto dall'espressione *nostra congregatio* con riferimento alla fratellanza di monasteri e all'istituzione che nacque a partire dagli anni '90 dell'XI secolo, ma che si sviluppò dai primi anni del XII proprio con Bernardo degli Uberti. A conferma di questa datazione possiamo notare come nelle fonti vallombrosane, ovvero nel capitolo del 1095, non si usi ancora il termine *congregatio* per indicare l'unità monastica intorno al cenobio di Vallombrosa, ma quello di *fraternitas*²⁰. La più antica testimonianza costituzionale del primo sostantivo risale al 1101 circa, proprio durante il *conventus abbatum* celebrato da Bernardo degli Uberti in qualità di abate maggiore della *congregatio*²¹. Inoltre il contenuto di questa aggiunta inserita nella rubrica 76, ovvero che venga apparecchiato un posto a tavola alla mensa in onore del padre Giovanni Gualberto e degli abati viventi posti a capo delle *congregationes* da lui

fondate²², concorda con l'ideale di santificazione dei superiori della fratellanza monastica inserita nella norma del capitolo del 1126, sotto l'abbaziale di Almario (1112-1126/1127)²³ e l'egida di Bernardo (il quale continuò a partecipare alla vita istituzionale vallombrosana anche dopo che venne eletto vescovo)²⁴, ma messa per iscritto l'anno successivo, quando venne eletto il nuovo superiore Attone da Pistoia, che prevedeva un'orazione speciale da inserire una volta alla settimana durante la celebrazione della messa, in onore degli abati viventi della *congregatio*²⁵.

Alle settantasette rubriche della prima parte delle consuetudini vennero aggiunti altri cinque capitoli, ovvero tredici rubriche, sotto il titolo di *Additiones ad consuetudinem vallombrosanam* (*Redactio III*). È assai difficile datare queste nuove norme consuetudinarie senza un esame approfondito dei libri liturgici, che qui non possiamo condurre. Peraltro in questa parte sono presenti aggiunte di altre mani databili tra il XII e il XIII secolo che concordano con il breviario vallombrosano degli inizi del XIII secolo²⁶. Ma è probabile che il nucleo più antico risalga agli ultimi anni di vita di Bernardo e che le altre mani siano intervenute sul manoscritto in varie fasi fino alla riforma liturgica dell'abate Benigno tra il 1216 e il 1231²⁷. Nella riunione del 1128 a Prato gli abati della congregazione «plurima de maiorum consuetudine et usu congregationis invicem per triduum conferentes»²⁸. Infatti tra le norme approvate in questo convento vennero aggiunte delle precisazioni che andarono a integrare il testo consuetudinario circa i *brevicula mortuorum* riguardanti i monaci scomunicati e sugli

congregatione ab abbate duo vel tres fratres aut quanti sufficiunt esse constituti, in quorum audientia ceteri fratres dicant, quecumque locuturi sunt. Quod tales esse convenit, ut securus esse possit custodia fratrum in eorum praesentia.» *Redactio Vallombrosana*, p. 365.

17 «Cum frater gravatus infirmitate eget visitari, sonetur tabula a praeposito et mox tota congregatio adsit.» *Redactio Vallombrosana*, p. 367.

18 *Redactio Vallombrosana*, I, 15, 8, p. 325; ivi, IV, 55, 4, p. 357; ivi, VIII, 75, 15, p. 370.

19 *Redactio Vallombrosana*, p. 341

20 ACG, 1095?, 17, p. 4.

21 ACG, 1101?, 3-4, p. 6.

22 «Porro in unaquaque nostra congregatione victus diei unius fratris ad mensam ponatur abbatibus pro memoria venerabilis domini Iohannis nostrarum congregationum primi abbatibus necnon et ceterorum abbatum congregationes ab eo institutas regentium» *Redactio Vallombrosana*, p. 373.

23 MEADE D., *From Turmoil to Solidarity: the emergence of the Vallombrosan Monastic Congregation*, «The

American Benedictine Review» XIX (1968), pp. 323-357, pp. 355 ss.

24 Nel 1127 si ricorda il capitolo del 1126 in cui era presente Bernardo degli Uberti in qualità di cardinale assieme all'abate generale (probabilmente Almario benché non ne venga indicato il nome) ACG, 1127, 1-7, p. 9.

25 «[...] et pro vivis abbatibus, omni septimana, [...] una specialis oratio in missa decantetur» ACG, 1127, 22-23, p. 9.

26 Cfr. I commenti di Vasaturo all'edizione; in special modo: *Redactio Vallombrosana*, p. 377, n. 7. Il breviario del XIII secolo contiene un calendario più antico; il manoscritto è segnato Firenze, Biblioteca Mediceo Laurenziana, CS, 520.

27 Per i contenuti della riforma cfr. ACG, 1216, pp. 52-62; 1218, pp. 63-64; 1220, pp. 65-66; 1223, pp. 67-68; 1226, pp. 69-70; 1231, pp. 71-74. La produzione di un nuovo breviario è attestata in ACG, 1234, 13-17, p. 75 «sicut in Breviario continetur, nuper a domino Benigno patre nostro concrepto [...]».

28 ACG, 1128, 4-5, p. 11.

onori da tributare agli abati della *congregatio* defunti. Nei passi della costituzione in cui ci si riferisce a questi due argomenti trattati nelle consuetudini²⁹ venne inserito un richiamo diretto alla fonte («sicut in Consuetudine scriptum est»³⁰). Tuttavia le medesime materie venivano affrontate anche nella rubrica 76 (prima parte delle consuetudini). A farci ipotizzare che nel 1128 anche le *additiones* fossero state già scritte è il termine che viene utilizzato per indicare la punizione per i monaci colpevoli del *vitium immunditie*, ovvero *vindicta*³¹. Questo sostantivo compare anche nella rubrica 78 delle *consuetudines* con il significato di pena, da applicare in questo caso ai monaci che persistono nei loro errori rimanendo nello *status* di scomunicati, onde indurli a correggersi³². Il riferimento alle consuetudini nei verbali del 1128 ci induce a pensare che la riforma fosse stata pensata tenendo sotto mano il testo scritto dei costumi vallombrosani.

Rimane la datazione del prologo. Come abbiamo già avuto modo di osservare, l'affermazione di una vera e propria '*ecclesia Vallisumbrose*' retta da un abate maggiore si affermò già con Bernardo degli Uberti³³ più o meno contemporaneamente a quella cluniacense. Tuttavia per tutta la prima metà del XII secolo l'autorità del superiore di Vallombrosa fu limitata ai chiostrini toscani e a quelli compresi nelle diocesi limitrofe (Faenza), ovvero alla *congregatio* toscana. L'idea di un abate maggiore come *caput* dei vari *membra*, ovvero le *congregationes* (al plurale)³⁴ si affermò gradualmente a partire dalla seconda metà del XII secolo al di fuori della *Tuscia*, anche perché l'autorità massima vallombrosana era in genere presente nei momenti di fondazione o acquisizione dei cenobi

(come ad esempio nel caso di Piacenza³⁵ e di San Benedetto di Muleggio³⁶), benché nella pratica l'*auctoritas* dell'abate maggiore faticasse ad affermarsi anche in Toscana. Riportiamo per comodità di lettura il testo del prologo delle consuetudini:

In nomine sanctae et individuae Trinitatis in cuius fide et honore congregatio, quae Vallis Ymbrosana nuncupatur, de multis diversisque locis et terris est in Tusciae congregata. Licet in eadem sit divisa corporaliter per plura loca, consuetudinem ipsius volumus litteris exprimere qualiter eadem a patribus, quibus est instituta, debent moraliter vivere, quatinus tam ipsa quam ceterae, quae iam ex ea sunt ortae congregationes vel exorture sunt, ante oculos habeant, qualiter vivere sub unius vinculo caritatis et consuetudinis debeant. His quasi in proemio dictis dies cottidiani primitius annotentur, quia festivis plurius habentur³⁷.

Ci sono vari commenti da fare circa la datazione di questo passo. In primo luogo l'approvazione delle consuetudini risulta legata ad un *conventus abbatum* di cui non ci è giunta notizia, cui parrebbero essere stati presenti superiori provenienti anche da fuori dalla Toscana. Infatti dai primi verbali delle costituzioni (fino al 1135), cui contribuirono i primi seguaci dell'obbedienza vallombrosana, per la maggior parte toscani, non emerge la necessità di specificare che i maggiori si erano riuniti (*congregati*) nella regione³⁸. Il primo riferimento in questo senso appare nel 1139 sotto l'abbazia-

29 *Redactio Vallumbrosana*, 76, pp. 372-374.

30 ACG, 1128, 22-23, p. 11.

31 ACG, 1128, 38, p. 12, ma anche più tardi «si vero turpia convitia cuilibet fratri frater intulerit vel si vendiderit aliquid aut emere quisquam absconse presumpserit Il, Illo comminitus, nisi desisterit acriori vindictae subiaceat» ivi, 1179, 80-82, p. 40.

32 «Si quis frater frequenter correptus pro quilibet culpa etiam si excommunicatus non emendaverit, acrior ei accedat correptio, id est, ut verberum vindicta in eum procedat» *Redactio Vallumbrosana*, 78, 13-15, p. 375.

33 Cfr. COMPAGNONI M.G., *Lo sviluppo*; SALVESTRINI F., *Disciplina*; ID., *I vallombrosani in Liguria. Storia di una presenza monastica fra XII e XVII secolo*, Roma 2010, pp. 26-31.

34 L'uso al plurale compare anche nel 1084 cfr. ZACCARIA F.A., *Anecdotorum Medii aevi Medii Aevi maximam partem ex archivis pistoriensibus collectio*, Torino 1755, p. 167; *Regesta chartarum Pistoriensium*, n. 3, pp. 68-69; MICCOLI G., *Pietro Igneo. Studi sull'età gregoriana*, Roma

1960, pp. 119-120; COMPAGNONI M.G., *Lo sviluppo*, pp. 90 ss.

35 CAMPI P.M., *Dell'istoria ecclesiastica di Piacenza*, I, Piacenza 1651, pp. 524-525; GABORIT, M. J.-R., *Les plus anciens monastères de l'ordre de Vallombreuse (1037-1115). Étude archéologique*, «Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, École Française de Rome», LXXVI (1964), 2, pp. 451-490; LXXVII, 1965, pp. 179-208, p. 180; RACINE P., *La nascita del comune*, in *Storia di Piacenza*, II, *Dal vescovo alla signoria*, a cura di P. Castignoli, Piacenza, 1984-2003, pp. 51-74, p. 69; COMPAGNONI M.G., *Lo sviluppo*, pp. 77, 95-96, 116; CILIBERTI, *Chiostrini*, p. 31.

36 *Historiae patriae monumenta*, n. 471, pp. 771-772; GAVINELLI, *Appunti*, pp. 702-703; CILIBERTI R., SALVESTRINI F., *I vallombrosani*, pp. 65-69.

37 *Redactio Vallumbrosana*, pp. 315-316.

38 «Conventus Vallumbrosanus apud Sacrum Salvium congregatus» ACG, 1096-1101, 1-2, p. 5; «abbates totius Vallumbrosane congregationis in unum sunt

to di Gualdo e quando Attone fu promosso al vescovato di Pistoia³⁹. In questo periodo la *congregatio* vallombrosana si era notevolmente diffusa nel Nord Italia e si sentiva la necessità di scrivere che a riunirsi erano stati «omnium abbatum Tuscie»⁴⁰. Nel *conventus* del 1160 si specificherà che «omnes abbates Vallimbrosanae congregationis de Tuscia et Romania conuenerunt in unum apud Vaianense monasterium»⁴¹ e nei verbali si stabilirà che ogni anno dovrà esser convocata una riunione con tutti gli abati della *congregatio*⁴². Tuttavia i cenobi aggregati alla fratellanza monastica dopo le prime fondazioni dovettero essere rappresentati a queste riunioni già prima del 1160. Ad esempio nei verbali del 1147 risultavano presenti, oltre al superiore di Vallombrosa, ben ventotto altri abati provenienti anche da fuori della Toscana⁴³.

Un altro elemento che ci spinge a datare il prologo agli anni 1127-1147 è l'impiego dei termini *vinculum caritatis*. Nelle costituzioni di Bernardo degli Uberti del 1101 per indicare il legame istituzionale esistente tra i vari monasteri si ricorreva all'espressione *vinculum perfectionis*⁴⁴. L'uso del genitivo *caritatis* non può che derivare da una rinnovata lettura dell'agiografia del fondatore, figura importante nell'affermare i poteri dell'abate maggiore vallombrosano sulle comunità degli altri chiostrri. Dunque riteniamo che la paternità del prologo sia da attribuire ad Attone da Pistoia; infatti proprio costui redasse una nuova vita di Giovanni Gualberto basandosi sull'agiografia strumense. Tuttavia la data di redazione dell'opera di Attone è incerta. Potrebbe esser stata composta durante il suo abbaziato (1127-1133)⁴⁵; ma il padre vallombrosano continuò a partecipare alle riunioni dei superiori fino al 1147, anche dopo essere stato promosso alla

cattedra episcopale pistoiese, allorché la guida della famiglia monastica passò a Gualdo⁴⁶. Il termine *ante quem* (il 1147) è stato dedotto anche dalla presenza nello stesso manoscritto dei verbali dei conventi del 1147 e del 1154⁴⁷.

Riassumendo, secondo la nostra ipotesi sarebbero esistite almeno quattro versioni delle consuetudini vallombrosane prima di quella tradita dal testimone di Muleggio, l'unica sopravvissuta. Inizialmente, durante i primi anni dell'abbaziato di Rustico (guida del movimento gualbertiano dal 1076 al 1092), le formule furono tramandate in forma non scritta e la diffusione avvenne tramite l'esperienza diretta presso le comunità gualbertiane di viaggiatori o tramite l'invio di religiosi appartenenti alla fratellanza presso cenobi da riformare⁴⁸. Probabilmente a questi usi più antichi si rifece le consuetudini di Chezal-Benoît⁴⁹. Successivamente, agli inizi degli anni '90 dell'XI secolo, sarebbe stata redatta la prima versione (*Redactio I*) avente come destinatari le comunità monastiche toscane. Questa fu poi integrata in due momenti differenti sotto l'abbaziato di Bernardo degli Uberti e di Almario: la *Redactio II* e la *Redactio III*, consistente nella *Redactio II* con l'aggiunta delle *additiones*. Infine, sotto il governo di Attone o del successore Guido, le consuetudini sarebbero state provviste di prologo (*Redactio IV*) allo scopo di diffonderne gli usi al di fuori delle prime comunità toscane.

La comunità monastica piemontese di San Benedetto di Muleggio ricevette o commissionò una copia delle *consuetudines*, che integrò con le costituzioni del 1147 e del 1154, tradite dallo stesso codice ma scritte da un'altra mano⁵⁰, nella seconda metà del XII secolo⁵¹. Su questa versione poi sarebbero intervenuti aggiornando le consuetudini secondo i precetti

apud Sanctum Salvium congregati» ivi, 1101?, 3-4, p. 6; «abbates et priores Vallimbrosane congregationis [...] apud monasterium Sancti Angeli [...]» ivi, 1127, 4-5, p. 9; «omnes [...] abbates Vallimbrosane congregationis apud monasterium Pratense congregati» ivi, 1128, 3-4, p. 11; «congregationis conventus apud Sanctum Salvium unanimi mente conuenit» ivi, 1129, 2-3, p. 13; «statuit sacer Vallimbrosane congregationis conventus, apud Pasinianum ad honorem Dei congregatus» ivi, 1134, 3-4, p. 15; «in Christi honore apud Vagianum congregatis» ivi, 1135, 3-4, p. 16.

39 «Factus conventus omnium abbatum Tusciae Vallimbrosane congregationis apud Sanctum Salvium» ACG, 1139, 2-4, p. 17.

40 ACG, 1139, 2-4, p. 17.

41 ACG, 1160, 5-7, p. 29.

42 ACG, 10-12, p. 29.

43 ACG, 1147, 4-5, p. 19.

44 ACG, 1101, 8, p. 6.

45 Questa è l'ipotesi di DEGL'INNOCENTI A., *Da Andrea di Strumi a Sante da Perugia: l'agiografia su Giovanni Gualberto fino al secolo XV*, in *Vallombrosa. Memorie agiografiche* cit., pp. 117-140, p. 125.

46 Cfr. ACG, 1139, p. 17; ivi, 1147, p. 19.

47 ASFi, CS, 260, 259, cc. 82-85r.

48 Sulla diffusione tramite libro nell'alto medioevo invece cfr. DE VOGÜÉ A., *Le regole monastiche e il libro*, in *Il monaco, il libro, la biblioteca*, a cura di O. Pecere, Cassino, 2003, pp. 45-63; HOLTZ L., *Insedimenti monastici* cit., pp. 65-83.

49 SALVESTRINI F., *Disciplina*, p. 199.

50 ASFi, CS, 260, 259, cc. 82-85r.

51 Cfr. la descrizione del manoscritto fatta da VASATURO N., *Introduzione*, pp. xxxv-xxxvi.

della casa-madre e/o modificandole con adattamenti suggeriti dagli usi locali. Dobbiamo dunque usare molta cautela nell'impiegare il testo superstite delle consuetudini vallombrosane, poiché non sappiamo esattamente quanto sia fedele alla versione redatta in Toscana.

Tale situazione solleva molti interrogativi in merito alla circolazione delle consuetudini vallombrosane e al rapporto tra *consuetudines* e *constitutiones*. La prima domanda che sorge spontanea è come mai non sia stata conservata alcuna copia delle consuetudini in ambiente toscano. Nel caso vallombrosano possiamo constatare una singolare povertà di fonti consuetudinarie e costituzionali in forma originale per il periodo che va dall'XI al XII secolo: l'unico testimone dei costumi proviene, appunto, dal Piemonte (una copia del XII secolo con aggiunte di altre mani fino al XIII secolo)⁵² e lo stesso codice tramanda le costituzioni del 1147 e del 1154 (copiate da un'altra mano nella seconda metà del XII secolo)⁵³. Le costituzioni ci sono note, benché in maniera frammentaria, principalmente tramite una copia databile all'inizio degli anni '20 del Trecento⁵⁴, che l'edizione del Vasaturo integra con altri quattro testimoni contenenti copie del XII secolo⁵⁵. L'eccezionalità di questa situazione consiste nella mancanza di un testimone delle consuetudini a Vallombrosa, essendo un testo prodotto nello *scriptorium* della casa madre per i monasteri-riceventi come abbiamo visto.

Tale lacuna è in parte giustificabile con il calo di interesse per la normativa vallombrosana relativa alla materia liturgica. Quest'ultima risulta essere assente nel periodo che va dal 1232 (dopo l'ultimo capitolo dell'abate Benigno del 1231) fino alle costituzioni emanate nel 1272 dal generale Plebano⁵⁶, all'interno delle quali, tuttavia, occupa uno spazio, comunque, molto ridotto rispetto alle antiche assise del XII secolo. Il *corpus* liturgico vallombrosano tra il XIII e il XIV secolo dovette essere in gran parte canonizzato e progressi-

vamente allineato all'uso romano. Per questa ragione, forse, nella grande operazione di sintesi e aggiornamento normativo del 1320-1323 si tralasciò di produrre una nuova copia delle antiche consuetudini.

In effetti a partire da questi anni la tipologia consuetudinaria fu definitivamente abbandonata e le "costituzioni" del 1323 sono il primo esempio di statuti vallombrosani, in quanto abrogano e sostituiscono tutta la normativa precedente. Bisogna anche aggiungere che gli originali delle costituzioni antiche dovettero essere redatti da scrittori professionisti su pergamene sciolte e che probabilmente parte di questo patrimonio risultava già disperso prima della realizzazione libraria del Trecento (forse anche come conseguenza dell'occupazione armata del cenobio di Vallombrosa da parte di Bartolo Ceci⁵⁷).

La *Redactio I* delle consuetudini vallombrosane degli anni '90 dell'XI secolo, similmente alle costituzioni, dovette essere stabilita collegialmente dai superiori della *congregatio*. Gli stessi libri liturgici, cui si fa riferimento nel dettato, inizialmente non furono conservati presso il chiostro di Vallombrosa, ma a San Salvi⁵⁸. Ciò è spiegabile a causa dell'organizzazione istituzionale che la fratellanza monastica assunse in questo periodo: l'abate maggiore e quello di Vallombrosa non coincidevano e solo con Bernardo degli Uberti le due cariche vennero ad identificarsi. Successivamente le consuetudini furono provviste di un prologo e presentate come approvate dal *caput* per i vari *membra*. Le costituzioni pubblicate tra la fine dell'XI e la prima metà del XII secolo furono inizialmente delle integrazioni alle consuetudini. Tale caratteristica sembra confermata dal contenuto degli argomenti trattati da questi testi, che tradizionalmente vengono trattati come due tipologie di fonti distinte. Nelle *consuetudines* si fa esplicito riferimento alle istituzioni comuni, riguardanti l'interazione tra le varie comunità claustrali,

52 ASFi, CS, 260, 259; cfr. il commento critico del Vasaturo alla *Redactio Vallombrosana*.

53 ASFi, CS, 260, 259, cc. 82-85r.

54 ASFi, CS, 260, 261.

55 ACG, p. 2; ASFi, CS, 260, 261, cc. 21rv (contiene una seconda copia delle costituzioni del 1101 autenticata nel 1276 dal notaio Pietro); Biblioteca Mediceo Laurenziana, S. Marco, 599, cc. 43r-48v: copie del XII secolo delle costituzioni del 1154, 1158, 1160, 1171, 1179 e 1178; Biblioteca Medicea Laurenziana, Pluteo XII, 26, c. 112v (copia mutila delle costituzioni del 1171); ASFi, Diplomatico, Ripoli, 1216 (costituzioni

del 1216). Per le copie del XVIII secolo cfr. VASATURO N., *Introduzione*, pp. xxxiv-xliii. Assente dall'edizione è invece il testimone milanese Biblioteca Ambrosiana, Z 48 sup., cfr. COMPAGNONI M.G., *Testi normativi vallombrosani in un codice del XII secolo* (Ms. Ambr. Z 48 Sup.), «Benedictina» XXXVI (1989), pp. 89-103.

56 ACG, 1272, 81-96, 221-228, 264-267, 318-326, pp. 98, 102, 103-105.

57 Cfr. VASATURO N., *Vallombrosa. L'abbazia e la congregazione. Note storiche*, Vallombrosa 1994, pp. 82-92; SALVESTRINI F., *Disciplina*, pp. 374.

58 ACG, 1095?, pp. 3-4.

solo all'interno della rubrica 76 risalente alla *Redactio II*⁵⁹. Le costituzioni, ossia i verbali approvati collegialmente, mantennero, invece, una caratteristica mista, trattando sia argomenti liturgici e disciplinari che questioni più generali. Tuttavia le consuetudini non vennero sistematicamente integrate con le costituzioni, e quest'ultima tipologia rappresenta la fonte principale per lo studio della *congregatio* vallombrosana. A partire dalla prima metà del XII secolo i verbali mantennero la caratteristica integrativa nei confronti delle consuetudini, ma allo stesso tempo si proposero quale unico mezzo per validare in forma pubblica gli *insituta* della *congregatio*.

La scelta di testi di vari natura (agiografici, consuetudinari e costituzionali) presenti in ASFi, CS, 260, 259 non deve sorprendere. Si tratta di un manoscritto composito risultante dalla rifilatura e legatura di due libri differenti che hanno conservato la propria numerazione originale. La prima parte, databile alla prima metà del XII secolo, comprende una copia della Vita di Giovanni Gualberto di Andrea da Strumi (cc. 5r-49r secondo la cartulazione attuale) e i *Miracula sancti Iohannis* (cc. 49r-52v). La seconda invece: la *Consuetudo vallymbrosanae congregationis* (cc. 53r-80v), il verbale del capitolo del 1154 (cc. 82v-83r di altra mano) e quello del 1147 (cc. 84v-85r di altra mano)⁶⁰. Possiamo trovare un parallelismo nell'organizzazione interna dei manoscritti relativi alle prime fonti cistercensi. Queste compilazioni più antiche furono pensate probabilmente dall'abate di Cîteaux Raymond de Bar (1134 circa-1150), in un periodo coevo a quello della *Redactio IV* delle consuetudini vallombrosane⁶¹, e comprendevano in un unico libro testi di natura diversa: l'*Exordium Cistercii* (fonte narrativa), la *Summa Cartae Caritatis* e i *Capitula* (fonti legislative) e infine gli *Ecclesiastica officia* (o *Usus* o *Liber usuum*; fonti consuetudinarie)⁶². Tuttavia è assai probabile che il manoscritto di Muleggio sia stato così concepito verso la fine del XII secolo e gli inizi del XIII,

nel periodo in cui comparvero riferimenti più espliciti alle comunità della Romagna e della Lombardia (intesa in senso ampio come tutto il Nord Italia) all'interno del dettato costituzionale⁶³. Peraltro l'introduzione delle festività di santi appartenenti a cenobi al di fuori della Toscana nel calendario liturgico della *congregatio* avvenne solo verso la fine del XIII secolo⁶⁴.

La diffusione e l'uso effettivo della normativa e delle consuetudini vallombrosane in forma scritta è abbastanza oscura a causa delle poche fonti disponibili. Ad esempio nel caso del manoscritto proveniente da Muleggio non si riesce bene a comprendere con quale criterio si siano scelti i testi da copiare. Sono riportate le consuetudini e i capitoli del 1147 e del 1154, ma viene escluso il verbale del *conventus* del 1128 in cui venne approvata una modifica alle consuetudini⁶⁵. Il patrimonio librario e documentario del suddetto cenobio piemontese di San Benedetto presso Vercelli è in larga misura disperso e ci sono giunte pergamene sciolte con una certa continuità solo a partire dalla fine del XII secolo⁶⁶. Dunque la comunità potrebbe aver posseduto la costituzione del 1128, integrativa della rubrica 76 delle consuetudini, in altri libri. Questo però non giustifica l'organizzazione interna del ms. ASFi, CS, 260, 259, la quale ci testimonia come non si sentisse la necessità di avere per iscritto tutte le norme riguardanti l'interazione tra i vari monasteri vallombrosani e gli usi liturgici nonché disciplinari.

Effettivamente bisogna fare una distinzione, per quanto concerne l'utilizzo e il ruolo di questi testi, tra il "centro" e le varie "periferie" della *congregatio*. Le norme della vita monastica e congregazionale dovettero essere dettate dalla pratica quotidiana per tutto il XII secolo, e vennero rinnovate oralmente in occasione dei raduni degli abati. Tuttavia, con l'affermazione di una *auctoritas* abbaziale a Vallombrosa, ci si pose il problema della loro validità, preoccupandosi di darne una forma scritta autenticata e legittimata dalla presenza

59 *Redactio Vallumbrosana*, 76, 10-14, p. 373, cfr. *supra*.

60 ALBERS B., *Die ältesten Consuetudines von Vallumbrosa*, «Revue bénédictine» 28 (1911), pp. 432-436, pp. 432 ss.; BAETHGEN, MGH, SS, XXX, 1, pp. 1076-1079; *Redactio Vallumbrosana*; VASATURO N., *Introduzione*, pp. XXXV-XXXVI.

61 *Narrative and legislative texts from early Cîteaux. Latin text in dual edition with English translation and notes*, a cura di C. Waddell, Cîteaux 1999, pp. 139-161.

62 Ivi, pp. 137-138.

63 «[...] omnes abbates Vallimbrosane congregationis

de Tuscia et Romania convenerunt in unum» ACG, 1160, 5-6, p. 29; «Ordinaverunt autem ut nullus abbas vel prior aliquam faciat emptionem, ita quod in ipsa debitum faciat usurarium ultra libras L imperialium in Lombardia, in Tuscia et Romaniola ultra C libras pisanas vel Ravennates, absque licentia Vallimbrosani abbati» ivi, 1209, 10-13, p. 49; ivi, 39-42, p. 50.

64 ACG, 1272, 316-322, pp. 104-105.

65 ACG, 1128, pp. 9-10.

66 Cfr. CILIBERTI, *Tra obbedienza*.

di autorità ecclesiastiche vicine alla famiglia monastica, quali vescovi e legati pontifici, e successivamente dagli specialisti della scrittura. Questa situazione di schizofrenia normativa non mancò di provocare dei fraintendimenti circa l'interpretazione dei testi tra gli ambienti della casa madre, nei quali venivano considerate vincolanti le proprie produzioni costituzionali, e delle "periferie", che le ricevevano solo come un testo dal valore descrittivo/precettivo. Nel corso del XII secolo a farne le spese fu l'abate maggiore.

Successivamente, nel periodo di massima espansione dell'Ordine tra la fine del XIII e la prima metà del XIV secolo, il problema della diffusione e dell'applicazione dei testi normativi si legò a quello della giurisdizione delle istituzioni vallombrosane e in particolare alla visita canonica. In definitiva gli istituti che potevano essere ispezionati dall'abate generale e dai visitatori dell'Ordine erano anche quelli presso i quali le costituzioni dovevano essere osservate e conservate. Le comunità direttamente dipendenti da Vallombrosa erano ovviamente quelle maggiormente interessate in quanto oggetto di visita e sottoscrittici, tramite i loro superiori, degli atti capitolari. La situazione per i monasteri mediamente soggetti alla casa-madre, invece, rimase abbastanza incerta fino alla fine del XIII secolo. Successivamente, sebbene dovessero essere prese in esame durante la *visitatio generalis* a partire dalle costituzioni del 1300 in avanti, il loro superiore immediato conservava la possibilità di poter adottare «*aliquam sententiam vel preceptum vel constitutionem pro bono statu sui monasterii vel pro salute suorum subditorum*»⁶⁷.

67 ACG, 1258, 514-521, p. 94.

68 *Redactio Vallumbrosana*, I, 4, 3-4, p. 319.

69 «Tunc in capitulum omnes redeuntes, quod pro fratre defuncto agere debeant, ordinent et id devote perficiant. In ipso veri die si fieri potest, per cuncta monasteria transmittantur brevicula. Cum igitur ad unumquodque monasterium litterae obitum fratris nunciantes fuerit delate, ilico omnia signa pulsetur. Quibus auditis in aeclesia omnes conveniant et Vigiliam et Matutinum atque missam et Vesperum summa cum devotione pergant, si tempus permiserit [...]. Hoc vero ante omnia studiose provideatur, ne neglegentia de dirigendis breviculis habeatur sed per nuntium certum dirigantur. Nomen autem defuncti in unoquoque monasterio in matricula scribatur [...] Vigiliae vero ita agantur: in die enim, quo breviculis defunctis fratris unicuique cenobio pervenit, et in

Consuetudini e costituzioni vallombrosane. Un'unica tipologia?

A questo punto, per chiarire ulteriormente il rapporto tra *consuetudines* e *constitutiones* vallombrosane, vediamo quali norme stabilite nelle assemblee facessero direttamente riferimento alle consuetudini. Infatti mancano tali richiami nell'edizione delle *Institutiones abbatum* antiche. Il culto e i rituali previsti per i religiosi defunti appartenenti alla *congregatio* vennero messi per iscritto nella *Redactio II* delle consuetudini e descritte nella rubrica 76. Durante gli anni precedenti l'abbaziato di Bernardo degli Uberti tale pratica non era prevista, e si trova solo un riferimento fugace ad essa all'interno della liturgia invernale (*pars hiemalis*), nella rubrica riguardante i salmi familiari attribuibile alla *Redactio I*. Descrivendo le modalità d'esecuzione e la scelta dei passi vi si esplicita che «*si est alicuius fratris anniversalis dies vel recens obitus, scilicet necdum triginta finitis diebus adiungatur Voce mea*» prima di recitare i *capitula*⁶⁸. Tale affermazione non rimanda alla liturgia congregazionale, ma semplicemente agli ossequi della comunità monastica verso i propri defunti.

Nelle costituzioni, invece, ci si occupa della liturgia per i defunti della *congregatio* intervenendo o ampliando la rubrica 76 delle consuetudini. Al rito da celebrare in seguito alla morte dei monaci⁶⁹ nel 1128 si aggiunse il divieto di informare gli altri monasteri del decesso di coloro i quali fossero caduti nel vizio *peculiaritatis*⁷⁰. Nelle costituzioni, invece, ebbe maggiore spazio la liturgia per gli abati maggiori e per quelli facenti parte della fratellanza monastica, sia viventi che defunti. Come forma di ossequio verso i superiori in vita posti alla guida (*regentium*) delle varie *congregationes* le consuetudini prevedevano che fossero onorati

septimo et in trigesimo integrae Vigiliae agantur. Ceteris vero diebus omni tempore tres tantummodo dicantur psalmi cum tribus antiphonis adiungentes unicuique psalmo *Requiem aeternam* et cetera. In finem vero tercii responsorii semper *Requiem aeternam* dicatur et ilico *Exultabunt* adiungatur. Cum vero ad Vesperum hoc agitur, statim *Placebo Domino* subsequatur. A kalendis igitur novembris usque in nono februarii in nocte agantur dicto Nocturno et familiaribus psalmis post Matutinum de Sanctis, In nono februarii usque in caput Quadragesimae ante Vesperum dicantur. In Quadragesima vero post refectionem. A Pasca autem usque ad kalendas novembris ante Vesperum» *Redactio Vallumbrosana*, IX, 76, pp. 372-374.

70 «Brevicula pro illis monachis et conversis [in peculiaritatis vitio inventis] non mittantur, et elemosine pro eis non fiant» ACG, 1128, 14-15, p. 11.

con un posto nel refettorio, il cui pasto sarebbe stato devoluto a favore dei bisognosi⁷¹, come per le celebrazioni in memoria di Giovanni Gualberto e similmente all'uso previsto per il decesso di un monaco⁷². La devozione riservata agli abati della congregazione successivamente venne ampliata con una *oratio specialis* in loro onore da cantare durante la messa una volta alla settimana⁷³. Nel 1126/1127 si ridussero le celebrazioni per il decesso di un superiore presso una comunità che ne riceveva notizia a sette giorni, e nel 1128 si stabilì che anche il posto d'onore a tavola fosse mantenuto per almeno una settimana, mentre ai soli monasteri *maiora* venne lasciata la decisione se proseguire fino al tredicesimo giorno così come era stabilito nelle consuetudini⁷⁴.

Una delle preoccupazioni principali della

normativa vallombrosana fu quella di definire lo *status* delle varie figure che erano presenti all'interno delle comunità in rapporto alla disciplina monastica e all'*auctoritas* dell'abate maggiore. Nella *Redactio III* delle consuetudini un capitolo è dedicato all'oblazione dei ragazzi e si riporta una sorta di formulario modello per la stesura di un documento giuridico tra i genitori e il cenobio ricevente⁷⁵. Alla custodia dei giovani si fa riferimento sia nelle consuetudini⁷⁶ che nelle costituzioni⁷⁷. Le modalità per l'oblazione dei laici adulti furono derivate dalla pratica dei nobili di affidare i loro figli a una comunità religiosa per essere educati, sulla base di quanto riferito anche nella Regola di Benedetto⁷⁸. Per questa ragione nelle fonti vallombrosane non venne dedicato un capitolo esplicito agli adulti intenzionati a prendere

71 «Porro in unaquaque nostra congregatione victus diei unius fratris ad mensam ponatur abbatibus pro memoria venerabilis domni Iohannis nostrarum congregationum primi abbatis necnon et ceterorum abbatum congregationes ab eo institutas regentium. Alter vero victus in ultimo ponatur loco alterius mensae ob remedium animarum omnium defunctorum fratrum nostrorum» *Redactio Vallumbrosana*, 76, 10-14, p. 373.

72 «Victus fratris unius diei pro eo pauperibus impendatur. Tres quidem integrae Vigiliae in unoquoque cenobio fiant pro ipso, in die videlicet quo breviculus recipitur una, in septimo alia, in trigesimo tertia. Et si fuerit possibile, septem speciales pro eo fiant missae. Ceterum usque ad diem trigesimum commemoretur in omnibus officiis Mortuorum et ab unoquoque fratre duo psalteria dicantur, videlicet decem psalmos per dies. In loco ubi obiit usque ad diem tricesimum portio victus et potus, quam ipse haberet si viveret, ponatur in mensa ad locum suae sessionis et pauperibus distribuatur. Et omni anniversari die pro eo fiat similiter in eodem loco» *Redactio Vallumbrosana*, IX, 76, 1-9, p. 373.

73 «et pro vivis abbatibus omni septimana, quando quinque orationes vel plures dicuntur, una specialis oratio in missa decantetur» ACG, 1127, 19-23, p. 9.

74 In un primo momento si stabilì che le celebrazioni durassero sette giorni «Obitum uniuscuiusque abbatibus congregationis unumquodque monasterium VII diebus in missis et elemosinis celebret. Ubi vero moritur per totum annum eodem modo celebretur, et pro vivis abbatibus omni septimana, quando quinque orationes vel plures dicuntur, una specialis oratio in missa decantetur» ACG, 1127, 19-23, p. 9. Successivamente si offrì ai monasteri maggiori la possibilità di seguire la norma delle consuetudini: «Pro defunctis abbatibus monasteria celebrari ad minus per VII dies, panem et vinum ac pulmenta pro eis ad mensa poni et pauperibus erogari. Maiora vero monasteria si forte voluerint hoc usque ad tricesimum agant, quia sic olim fuerat constitutum. Pro reliquis quoque monachis nostre congregationis,

sicut in consuetudine scriptum est, studiose fieri decrevit» *ivi*, 1128, 18-23, p. 11.

75 «[...] Ego ille cum oblatione trado filium meum in templum sancti illius feliciter servitutum. Idcirco hunc filium nostrum nomine illius cum oblatione in manu atque petitione altaris palla manu eius involuta ad honorem sanctorum, quorum reliquiae ibi nominantur illius et illius, et domno abbati illi praesenti, trado coram testibus regulariter permansurum ita ut ab hac die non liceat illi collum excutere desub iugo Regulae sed magis eiusdem regulae fideliter se conoscat instituta servare et domno cum ceteris fratribus gratanti animo militare. Promitto [...] quia numquam per me, numquam per suspectam personam nec quolibet modo per rerum huius facultates aliquando egrediendi de monasterio tribuam occasionem. Et ut haec petitio firma permaneat, manu mea firmavi crucem + testibusque tradidi roborandam. Tales interfuerunt testes» *Redactio Vallumbrosana*, XIV, 89, pp. 378-379.

76 «Deinde vero fratres, ut moris est, ordinante in capitulo venientes scilicet abbate precedente, quam eius sequatur chorus ita ut in capitulo sessuri sunt, postea altero choro. Tunc omnes erecti debent caeteros praestolari. Infantes autem retro veniant cum custodia. Caeteris quidem horis semper cum magistris praecedant» *Redactio Vallumbrosana*, I, 10, 5-9, p. 322.

77 «Dixerunt preterea quod pueris magna custodia adhibeatur simulque asolescentibus quatenus ipsi salventur, et nullum aliis inferant, Deo prestante, periculum» ACG, 1127, 11-13, p. 9; «Primum ut custodia pueris et adolescentibus instanter adhibeatur» *ivi*, 1129, 5-6, p. 13.

78 RB 59; GREGORIO MAGNO, *Dialoghi*, a cura di M. Simonetti e S. Pricoco, Milano 2014, II, 3, cfr. LENTINI A., *Note sull'oblazione dei fanciulli nella regola di s. Benedetto*, «Studia Benedictina» 1947, pp. 195-225; *L'enfance en Toscane au début du XVe siècle*, «Annales de démographie historique» 1973, p. 99-122; EAD., *L'entrée au couvent à Florence (XVe siècle)*, in *Au cloître et dans le monde: femmes, hommes et sociétés (IXe - XVe*

i voti⁷⁹.

Similmente possiamo giustificare l'assenza di precetti dedicati alla professione dei monaci perché i vallombrosani si basarono direttamente sulla Regola. Tuttavia nelle costituzioni si specificò che l'accoglienza di un nuovo religioso, così come l'oblazione dei laici, presso una comunità vallombrosana dovessero essere approvate dall'abate maggiore⁸⁰; il quale probabilmente doveva vigilare sul rispetto del periodo di prova e di noviziato previsto da Benedetto⁸¹. Infatti nel 1139 l'obbedienza al padre maggiore venne inserita nel testo della professione⁸².

Il diretto riferimento alla Regola dovette dare adito a differenti interpretazioni circa il ruolo spirituale e giuridico dei laici all'interno dei monasteri della *congregatio*. Nel 1128, dunque, i padri vallombrosani decisero che i conversi e i laici dovessero pronunciare i voti, promettendo l'obbedienza, la castità, la stabilità e la rinuncia ai beni personali⁸³.

Un altro argomento trattato dalla Regola⁸⁴ e successivamente ripreso dalle consuetudini e dalle costituzioni riguarda la clausura.

siècle, mélanges en l'honneur de Paulette L'Hermite-Leclercq, a cura di P. Henriot, A.-M. Legras, Paris 2000, pp. 165-176; GIALONGO A., *Il bambino medievale. Educazione ed infanzia nel Medioevo*, Bari 1990; FERZOCO G., MUESSING C., *Medieval monastic education*, New York 2000; PFOSTL M.K., *Pueri oblati eine historisch-anthropologische Untersuchung des Reifealters 1: Spätantike und frühes Mittelalter*, Kiel 2011.

79 Cfr. SALVESTRINI F., *Disciplina*, pp. 245-297.

80 «Et personam aliquam monachilem habitum recipere voluntatem nemo eorum suscipiat nisi cum conscientia et permissione domni archimandrite» ACG, 1096-1101, 14-15, p. 5; «Denique hoc definitum est ut nullus abbatum, sine cognitione seu licentia maioris abbatis, ad monachatum aliquem hominem sanum recipiat» *ivi*, 1101?, 24-26, p. 7; «Sano vel infirmo nulli monachilis habitus prebeatatur nisi prius se profiteatur iturum ubicumque vel quandocumque domno abbati placuerit maiori. Laici vero etiam sub hac professione recipiantur» *ivi*, 1101?, 26-29, p. 7; «Nulli sano monasticus habitus dabitur sine licentia maioris abbatis vel decanorum eius» *ivi*, 1154, 51-52, p. 24.

81 RB, LVIII.

82 ACG, 1139, 17-31, pp. 17-18.

83 «Et quia in receptione conversorum alii sic, alii autem sic faciebant, comuniter statuerunt ut laicus in congregatione suscipiendus coram aliis laicis obedientiam, castitatem, stabilitatem et vivere sine proprio promittat» ACG, 1128, 24-27, p. 11.

84 RB, XXIX.

85 «Illi vero fratres, qui extra claustra ad laborandum exeunt, cum silentio vadant usque ad locum, quo laboraturi sunt et cum silentio redeant psalmos pariter canendo aut singuli apud se de regulae

Quando i monaci uscivano dal proprio monastero per svolgere lavori manuali erano tenuti a mantenere un certo contegno. Durante il viaggio di andata e ritorno dovevano rimanere in silenzio, a meno che non avessero ricevuto l'ordine di rispondere ad una domanda; se erano in gruppo potevano cantare dei salmi, se da soli invece avrebbero riflettuto sulla Regola o su Dio⁸⁵. Le possibilità per i religiosi di uscire dal chiostro nel mondo esterno erano limitate e costoro dovevano chiedere per ogni occasione il permesso al proprio abate. Nei verbali dei *conventus abbatum* si decise che un monaco non poteva andare al mercato⁸⁶ e nemmeno al tribunale senza licenza⁸⁷. Le punizioni previste per i contravventori potevano arrivare fino alla scomunica. I colpevoli venivano anche giudicati dall'abate maggiore e potevano divenire ineleggibili alle cariche per un anno ed essere riammessi alla comunità solo dopo un periodo di prova di almeno quaranta giorni⁸⁸.

Le fonti consuetudinarie e costituzionali vallombrosane trattano in maniera minuziosa anche la disposizione spaziale che doveva assumere la comunità riunita nell'abside della

observationae aut de Deo aliquid recogitando excepto illo, cui iniuctum est, ut responsum reddat occurrentibus sibi» Redactio Vallumbrosana, I, 11, 7-11, p. 323; «diximus superius, ut fratres, qui in labore extra claustra exeunt, cum silentio irent et redirent» *ivi*, X, 77, 6-9, p. 375.

86 Per la citazione biblica Num. 12, 8; AS, 19, p. 1085 (il passo di Andrea da Strumi è lacunoso per cui viene integrato con la *Vita* di Attone da Pistoia *Alle origini di Vallombrosa. Giovanni Gualberto nella società dell'XI secolo*, a cura di G. Spinelli, G. Rossi, Milano 1984, p. 76); «Et ut nullus monachus deinceps ad mercata permictatur ire causa vendendi vel emendi aliquid» ACG, 1096-1101, 12-13, p. 5; «si vero turpia convivia cuilibet fratri frater intulerit vel si venderit aliquid aut emere quisquam absconse presumpserit II, Illo communitus, nisi desisterit acriori vindicte subiaceat» *ivi*, 1179, 80-82, p. 40.

87 «Ad foro non vadant monachi vel conversi sine licentia» ACG, 1179, 83, p. 40.

88 «Item firmaverunt ut illi, qui exeunt de monasteriis sub occasione discendi vel aliquo modo sine licentia, non metuentes excommunicationem que de exeuntibus facta est, non suscipiantur nisi sub lunga probatione, que sit ad minus XL dierum, et antea scripto profiteantur non ultra se sine licentia exituros, neque ordinibus, quos prius habebant, utantur ante spatium unius anni, nec id ipsum sine iussione maioris abbatis, secundum quod ei visum fuerit pro qualitate temporis et persone» ACG, 1139, 37-43, p. 18; «Ad hoc si quis frater egreditur de claustro sine licentia sui abbatis corrigatur, ita tamen ut prima correctio sit disciplina, et si perseveraverit secundo suspendatur a mensa, tertio excommunicatus a consortio fratrum fiat alienus» *ivi*, 1154, 34-37, p. 23.

chiesa. Tali precetti rispecchiavano la volontà di mantenere e rappresentare la scala gerarchica ideale all'interno dei cenobi. L'abate aveva potere decisionale al riguardo⁸⁹. Erano previsti due gruppi di monaci, uno guidato dall'abate e l'altro dal priore; e si doveva rispettare l'*auctoritas* dei membri della comunità nei vari momenti sia del capitolo, sia della liturgia, eucaristica e delle ore. Il coro abbaziale aveva sempre la precedenza su quello priorale e nella composizione interna di questi due, entrando in chiesa o uscendo per andare a mensa, i maggiori (coloro che ricoprivano qualche ufficio e i decani) dovevano precedere i minori (semplici monaci e novizi)⁹⁰. Queste norme avevano anche una finalità pratica per l'esecuzione musicale durante la liturgia. Essendo proibita la polifonia all'interno dei monasteri vallombrosani⁹¹, possiamo ipotizzare che nelle consuetudini fosse previsto un canto monodico antifonale in due cori che si alternavano. Successivamente le costituzioni prevedono un'altra disposizione cui corrispondeva una differente modalità di canto. Dovevano essere recitati due salmi durante le Lodi e i Notturni; i versetti di questi brani erano salmodiati a turno da un solo monaco, il quale era previsto stesse in piedi, mentre il resto della comunità, disposta nell'abside, rimaneva seduta. Così alternativamente i religiosi si alzavano dal coro. Il primo versetto era sempre pronunciato dall'abate, mentre il secondo dal priore⁹². La normativa riguardante i cori mirava anche a stabilire l'*uniformitas* musicale e liturgica tra le varie comunità della *congregatio*, la quale, come abbiamo già osservato, fu uno dei primi principi sul quale si fondò la famiglia gualbertiana⁹³.

Anche per la cura dei monaci infermi o malati i vallombrosani si ispirarono alla Regola⁹⁴. Le consuetudini descrissero il rituale per l'estrema unzione dei confratelli in punto di morte⁹⁵; mentre le costituzioni nel 1158 ribadirono l'osservanza dei precetti stabiliti dalla Regola. Gli infermi dovevano essere visitati ogni giorno dopo il capitolo dall'abate o, per suo conto, da una delle istituzioni presenti nel cenobio (i decani o il cellario). Ai restanti membri della comunità era proibito recarsi a visitare i malati senza l'autorizzazione del superiore del monastero⁹⁶.

Come abbiamo avuto modo di vedere gli atti dei *conventus abbatum* furono in larga misura integrativi ed ausiliari rispetto alle consuetudini. Non possiamo parlare per i vallombrosani di due tipologie nettamente distinte, per cui riteniamo che il *corpus* normativo (consuetudini e costituzioni) sia da considerare in maniera unitaria. C'è tuttavia un dato importante da sottolineare, ovvero che le costituzioni si occuparono in maniera più diffusa e sistematica dei poteri dell'abate maggiore in rapporto ai vari cenobi della *congregatio*, mentre nelle consuetudini tali argomenti vennero trattati abbastanza di sfuggita e figurarono solo a partire dalla *Redactio II*. Possiamo dunque ipotizzare che il primo nucleo delle consuetudini fosse stato messo per iscritto presso il monastero di Vallombrosa, parallelamente al fenomeno di 'auto-promozione' che la comunità monastica di questo chiostro mise in atto verso la fine dell'XI secolo al fine di guadagnarsi una fama di santità tramite l'osservanza integrale della Regola benedettina. Una volta consolidata tale posizione all'interno della fratellanza ed avendo il superiore di Val-

89 «Caeteri vero fratres stent in ordinibus caeteris secundum dispositionem abbatis» *Redactio Vallumbrosana*, I, 3, 2-3, p. 317.

90 «Deinde, ut moris est, ordinante in capitulo venientes scilicet abate precedente, quem quis sequatur chorus ita ut in capitulo sessuri sunt, postea altero choro. Tunc omnes erecti debent caeteros praestolari» *Redactio Vallumbrosana*, I, 10, 5-9, p. 322; «Omni quidem tempore chorus ex parte prioris praecedere debet chorum ex parte abbatis incipiens ab extremis, nisi mane cum ad capitulum exierint et sero dicto Completorio. Tunc enim abbas praecedere debet cum suo choro et prior cum suo prosequi maioribus praecedentibus inferioribus ordinatim subsequentibus. Ad pacem vero et ad comunem, ut in choro stant, ordinatim vadant, tunc choro abbatialis praecedente. Omni vero tempore ad missam et in diebus festis ad Terciam et cum eisdem diebus a mensa redeunt, iuxta parietes ecclesiae versa vice stent ordinate euntibus maioribus in locis inferioribus et inferiori-

bus in locis maiorum. Cum enim collectae dicuntur ad missam et aliquid cantatur, chorus recta facie stet contra alterum chorum. Cum vero prophetia vel epistola vel evangelium legitur et quando praefacio a sacerdote dicitur, tunc revolta facie stet unusquisque contra altare» *ivi*, X, 77, pp. 374-375.

91 Già da ACG, 1095?, pp. 3-4.

92 «Denique ordinatum est ut fratres in choro alternatim sedeant, eo tamen ordine ut abbas et prior incipiant et tertius ab eis, et sic per ordinem duobus psalmis ad nocturnos et duobus ad Laudes» ACG, 1154, 57-59, p. 24.

93 Cfr. *supra*; ACG, 1095?, pp. 3-4.

94 RB, XXXVI.

95 *Redactio Vallumbrosana*, VII, 74, pp. 367-368.

96 «De infirmis vero fratribus, ut regula precipit, maxima cura ab abbate habeatur et omni die post capitulum per se vel per decanum sive per cellarium visitentur. Ceteri enim fratres non nisi cum licentia et audentia visitent» ACG, 1158, 48-51, p. 27.

lombrosa acquisito la carica di abate maggiore della *congregatio* con Bernardo degli Uberti, l'azione pubblicistica dei monaci fu piuttosto mirata a mettere in risalto l'adesione all'obbedienza romana, politica portata avanti già dalla fine dell'XI secolo, sebbene non sempre in accordo col pontefice circa le modalità della predicazione antisimoniaca dei vallombrosani verso gli ordinari diocesani⁹⁷.

In tale direzione, dunque, fu incentivata la convocazione dei *conventus abbatum* e la produzione di costituzioni scritte a discapito della vecchia tipologia precettiva e descrittiva delle consuetudini, poiché durante la prima metà del XII secolo l'istituzione del capitolo

“generale” era diventata una delle caratteristiche chiave del “nuovo” monachesimo riformato. Infatti non è un caso che nella *Redactio IV* delle consuetudini, all'interno del prologo, si cerchi di presentare il testo come approvato in sede capitolare⁹⁸. Il superamento e la perdita d'importanza della tipologia della fonte consuetudinaria spiega in parte anche perché per il caso vallombrosano sia sopravvissuto un unico testimone antico, per di più non proveniente dall'area toscana, e per quale ragione si smise di aggiornare tale testo dalla seconda metà del XII secolo, mentre le decisioni assembleari delle costituzioni continuarono ad essere pubblicate e copiate.

97 Cfr. il caso di Daiberto vescovo di Pisa.

98 «In nomine sanctae et individuae Trinitatis in cuius fide et honore congregatio, quae Vallis Ymbrosana

nuncupatur, de multis diversisque locis et terris est in Tusciae congregata» *Redactio Vallumbrosana*, pp. 315-316.